

387059

In esenzione di tasse e bollo (art. 147
del D. U. 23-4-1988 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 389)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta **due**
addì del mese di **dicembre**
in **Brindisi**

Avanti di me **Reg. Cav. Vito Sportelli fu Cosimo**

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. **Con/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe**
nella qualità di **Presidente dell'I.A.C.P.P. di Brindisi**
nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. **Letronto Santo fu Giuseppe**
domiciliato in Brindisi.

i quali rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-
gere e scrivere ~~alle presenza degli infrascritti testimoni~~ convengono

è stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. **Com/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe**
nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Lotronto Santo fu Giuseppe
capace di obbligarsi, l'appartamento n. **24** piano **I** scala **C**
facente parte del **1°** lotto Case Popolari in **A. rindisi** e com-
posto di **2** vani ed accessori, di proprietà **dell'I.A.C.P.**
ed in gestione dell'I. A. C. P.

2) - Il Sig. **Lotronto Santo fu Giuseppe**
dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata **dal 10.12.952 a tutto il**
10.8.953 con inizio dal
e termine al

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **1500** (lire **Millecinque-**
cento) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Cas-
siere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscos-
sione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la inden-
nità di mora in ragione del 7% dell'ammontare dovuto salva la facoltà di pro-
cedere a norma di legge per il recupero delle mensilità scadute e non pagate e
per il rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello
dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 340 ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 1500 lire Millecinquecento come da bolletta n. in data

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell' Istituto.

Firmati :

Com/te Ubaldo Vallarino

Levrante Santo fu Giuseppe

Rag. Vito Sportelli-Segretario rogante.

Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Rag. Cav. Vito Sportelli)